

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

*II. COMMISSARIO AD ACTA PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE  
INSISTENTI NELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO PER EMERGENZA COVID-19*

Palermo, 2 aprile 2022

Al Presidente dell'Ordine dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia  
di Palermo  
Egr. prof. Salvatore Amato  
[segreteria.pa@pec.omcea.it](mailto:segreteria.pa@pec.omcea.it)

**OGGETTO: Nuove modalità di gestione di casi di positività a tampone per ricerca di virus Sars-CoV-2.**

In conformità alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022 prot. n. 0019680-30-03-2022-DGPRES-DGPRES-P, si rendono note le nuove modalità di gestione dei casi di positività a tampone per ricerca di virus Sars-CoV-2 e dei relativi contatti stretti:

### **Casi Covid 19**

Per i soggetti con accertata positività per Sars-CoV-2, permangono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. 60136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P del 30/12/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC-SARS-COV2 Omicron (B.1.1.529)"

### **Isolamento**

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

### **Modalità di segnalazione ed emissione dei provvedimenti contumaciali:**

A seguito di esito positivo a tampone rinosfaringeo eseguito presso centri accreditati con il SSN permane l'obbligo da parte dei MMG/PLS di segnalazione di riscontro di caso positivo, ma in ragione della scadenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 107 del 29/12/2021,, sarà di competenza della scrivente Struttura l'emissione del provvedimento contumaciale correlato.

Si ribadisce, altresì, che l'esito di tamponi eseguiti in forma di "autotest" senza regolare refertazione non risulterà valido al fine dell'apertura delle misure contumaciali.

A tal proposito, la scrivente Struttura si impegna a garantire la programmazione dell'accertamento di positività, dopo apposita comunicazione attraverso la piattaforma in uso ai PLS e MMG, tramite invio di opportuna convocazione al fine di eseguire un tampone di conferma nel più breve tempo possibile.

### **Modalità di fine isolamento**

L'esito negativo di tampone eseguito presso centri accreditati e correttamente caricato sulla piattaforma preposta pone fine alla condizione di isolamento a seguito di trasmissione a mezzo mail all'indirizzo di posta [referticovid@asppalermo.org](mailto:referticovid@asppalermo.org)

### **Contatti stretti**

Colore che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-COV-2 dovranno applicare il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-COV-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un tampone antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-COV-2.

In caso di negatività ma persistenza dei sintomi, il tampone andrà ripetuto dopo 5 giorni.

Gli operatori sanitari dovranno eseguire un *test* antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto.

### **Contatti scolastici**

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

A decorrere dal 1° Aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, fermo restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di positività all'infezione da SARS-COV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure.

Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e d'istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti; i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione.

Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché

nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°».

Il Commissario Straordinario  
all'Emergenza Covid-19  
Arca Metropolitana di Palermo  
*Dott. Renato Patrizio Costa*